

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/97

definita dal Consiglio il 27 ottobre 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . ,  
che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni  
ionizzanti

(97/C 389/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-  
colo 189 B del trattato<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della  
direttiva n. 97/.../CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del . . . , relativa al ravvicinamento delle legisla-  
zioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro  
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (in prosieguo:  
direttiva quadro)<sup>(4)</sup> prevede l'adozione di un elenco di  
alimenti e di ingredienti di alimenti che, ad esclusione di  
tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ioniz-  
zanti; che detto elenco è elaborato gradualmente;

considerando che le erbe aromatiche essiccate, le spezie e  
i condimenti vegetali sono frequentemente contaminati  
e/o infestati da organismi e loro metaboliti nocivi per la  
salute pubblica;

considerando che tale contaminazione e/o infestazione  
non può più essere trattata con fumiganti quale l'ossido  
di etilene a causa della potenziale tossicità dei loro  
residui;

considerando che l'impiego di radiazioni ionizzanti costi-  
tuisce un mezzo efficace per sostituire le suddette  
sostanze;

considerando che detto trattamento è stato accettato dal  
comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che detto trattamento è nell'interesse della  
protezione della sanità pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo l'elenco positivo definitivo che deve  
essere stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,  
secondo comma della direttiva quadro, la presente diret-  
tiva stabilisce un primo elenco comunitario degli alimenti  
e degli ingredienti alimentari (in prosieguo: prodotti ali-  
mentari) che possono essere trattati con radiazioni ioniz-  
zanti nonché le dosi massime autorizzate per il raggiungi-  
mento dello scopo ricercato.

2. Il trattamento dei prodotti in questione con radia-  
zioni ionizzanti è consentito solo in conformità del dispo-  
sto della direttiva quadro.

3. I prodotti alimentari che possono essere trattati con  
radiazioni ionizzanti e la dose globale media (massima)  
cui possono essere sottoposti sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire  
la commercializzazione di prodotti alimentari irradiati in  
conformità delle disposizioni generali della direttiva qua-  
dro e delle disposizioni della presente direttiva a motivo  
dell'irradiazione cui sono stati sottoposti.

*Articolo 3*

Gli eventuali emendamenti della presente direttiva sono  
effettuati in conformità della procedura istituita dall'arti-  
colo 100 A del trattato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri attuano le rispettive disposizioni legisla-  
tive, regolamentari e amministrative per conformarsi alla  
presente direttiva, in modo da consentire la commercializ-  
zazione e l'impiego dei prodotti alimentari irradiati con-  
formi alla presente direttiva entro [. . . ](\*).

Essi ne informano la Commissione.

(\*) 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) GU C 336 del 31. 12. 1988, pag. 7 e GU C 303 del 2. 12.  
1989, pag. 15.

(2) GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 (GU  
C 291 del 20. 11. 1989, pag. 58), posizione comune del  
Consiglio del 27 ottobre 1997 e decisione del Parlamento  
europeo del . . . (non ancora pubblicata nella GU).

(4) Vedasi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a ...

*Per il  
Parlamento europeo  
Il Presidente*

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

ALLEGATO

**Prodotti alimentari che possono essere irradiati e dosi massime di irradiazione**

Categoria di prodotti alimentari	Dose globale media assorbita di irradiazione valore massimo (Kgy)
Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali	10